



**ORDINE REGIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI DELLE MARCHE**

Codice Fiscale 93142820427

Codice IPA ordafm

CODICE UNIVOCO UFRNQX

c/o D3A - Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali

Università Politecnica delle Marche

Via Breccie Bianche n° 10 - Monte D'Ago - 60131 Ancona

**REGOLAMENTO DEI RIMBORSI SPESE
PER LE ATTIVITA' DI CONSIGLIERE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio n. 26 del 17 luglio 2015

Riletto ed Approvato con Delibera n. 35 del 15/10/2025

Art. 1- Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - Attività Istituzionali: le attività relative alle funzioni Istituzionali nell'interesse dell'Ordine previste dalla legge nonché in esecuzione delle Delibere del Consiglio.
 - Rimborsi: rimborso spese effettuate dai Consiglieri nello svolgimento delle attività relative alle funzioni istituzionali e dagli iscritti non Consiglieri in caso di svolgimento di attività svolte nell'interesse e su indicazione dell'Ordine (Consigli di disciplina, ecc.).

Art. 2- Finalità e soggetti

1. Il presente Regolamento disciplina i rimborsi per lo svolgimento delle attività da parte dei Consiglieri sul territorio nazionale e non, nell'interesse dell'Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Marche.
2. Il Presidente o il Consiglio possono autorizzare rimborsi spese agli iscritti non Consiglieri in caso di svolgimento di attività svolte nell'interesse dell'Ordine (Consigli di disciplina, ecc.).

Art. 3 - Attività Istituzionali

1. Le attività istituzionali per le quali sono riconosciute i rimborsi spese sono:
 - 1) riunioni dei Consigli dell'Ordine;
 - 2) riunioni del Consiglio di Disciplina;
 - 3) partecipazioni alla Conferenza dei Presidenti delle Federazioni Regionali ed all'Assemblea dei Presidenti degli Ordini;
 - 4) partecipazione a riunioni o incontri istituzionali o di rappresentanza istituzionale;
 - 5) partecipazione a congressi, convegni o seminari in qualità di rappresentante dell'Ordine;
 - 6) adempimenti relativi alle attività di supporto al Consiglio Nazionale.

Art. 4 – Autorizzazione

1. La partecipazione degli iscritti alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, punti 4), 5) e 6), è preventivamente autorizzata, in forma scritta (anche tramite e-mail), dal Presidente o suo delegato,

Art. 5 - Durata dell'attività

1. Il rimborso spetta ad ogni membro del Consiglio o ad ogni iscritto autorizzato per ogni attività che comporta la partecipazione; la stessa deve essere documentata.
2. Il rimborso prevede anche i trasferimenti dal proprio domicilio al luogo di svolgimento dell'attività, salvo particolari e giustificate motivazioni.

Art. 6 - Imputazione della spesa

1. Le spese relative alle attività gravano sui fondi dell'Ordine e devono essere riportate nel bilancio annuale. Ogni semestre il Consigliere Tesoriere informa il Consiglio sulle spese sostenute.

Art. 7 - Ammissibilità e determinazione dei rimborsi spese

1. Sono rimborsate esclusivamente le spese sostenute e documentate per vitto, alloggio e per i trasferimenti. I Consiglieri o gli iscritti autorizzati richiedono il rimborso con regolare istanza presentata al Consiglio dell'Ordine corredata della documentazione giustificativa.
2. Ai fini dell'ammissibilità dei rimborsi spese possono essere autorizzati i seguenti mezzi di trasporto:
 - a) il treno (biglietto di seconda classe);
 - b) l'aereo (biglietto di classe economica);
 - c) gli altri mezzi in regolare servizio di linea (nave, servizi di autobus urbani ed extraurbani, etc.);
 - d) l'autovettura di proprietà o in uso dell'incaricato;
 - e) taxi.
3. Le spese sono determinate secondo i seguenti criteri:
 - Per il viaggio, si considera la sede di residenza ed il percorso più breve, salvo giustificate motivazioni;
 - Autovettura:
 - per l'utilizzo del proprio (o in uso) mezzo di trasporto, compete il rimborso chilometrico pari a 1/5 del costo della benzina per chilometro percorso – dati ACI.
 - costo del pedaggio autostradale;
 - costo del parcheggio.
 - Treno, aereo o altri mezzi pubblici:
 - costo del biglietto di viaggio;
 - costo di prenotazione del biglietto aereo e dell'agenzia viaggi;
 - il costo per trasporti pubblici urbani ed extra urbani, i taxi purché comprovate da documenti fiscalmente validi.
 - Vitto e alloggio:
 - costo per vitto: non può essere rimborsata una spesa superiore a € 50,00/giorno (comprensivi di due pasti);
 - costo per pernottamento, premesso che è obbligatorio utilizzare le strutture ricettive presso le quali sono in essere convenzioni o accordi che le rendano eventualmente più convenienti, la spesa massima per pernottamento è di € 100,00/giorno.
4. E' buona norma individuare sempre, quando possibile, la soluzione meno costosa. Tutti i costi sostenuti devono essere adeguatamente documentati.

Art. 8 - Trasparenza

1. Nei bilanci preventivo e consuntivo dell'Ordine è indicata una specifica voce "rimborsi per attività Consiglio Ordine e per le attività del Consiglio di disciplina"

Art. 9 - Norme comuni e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla sua data di approvazione da parte del Consiglio e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine.
2. Eventuali straordinarie variazioni alle presenti procedure di autorizzazione e rimborsi da quelli previsti dal presente Regolamento, possono essere effettuate esclusivamente a seguito di esplicita autorizzazione del Presidente o suo delegato.
3. Quanto non previsto nel presente Regolamento, è disciplinato dai principi generali che regolano la vita civile e democratica degli Organi Collegiali e dall'Ordinamento.